

<i>Esente da imposta di bollo ai sensi art. 8) L. 266/91 (Volontariato)</i>
---

ALLEGATO A

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAVENNA E .  
..... PER LA GESTIONE  
DEL GATTILE SITO IN VIA TRIESTE n.342 A RAVENNA FINO AL  
31/12/2027.**

Ravenna,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra il Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio che interviene ed agisce, nel presente atto, in nome e rappresentanza del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107, comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Ravenna

E

.....  
.....che interviene ed agisce nel  
presente atto nella sua qualità  
di..... con  
sede .....

PREMESSO

- Che la Legge 14 agosto 1991 n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la Legge Regionale 7 aprile 2000 n.27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione

canina e felina", affidano ai Comuni le competenze sulla gestione delle attività connesse alla tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cura e della custodia temporanea e/o permanente di cani e gatti in apposite strutture;

- Che le attività di cui sopra, ai sensi delle normative citate e della L.R. 21 febbraio 2005 n.12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato", possono essere affidate, previa formale convenzione, ad Associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro;

- Che l'Associazione ".....iscritta al Registro Regionale del Volontariato con n.....

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 19/11/2024 divenuta esecutiva l'1/12/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Gattile comunale con sede in Ravenna Via Trieste n.342 e per il recupero dei gatti incidentati nel Comune di Ravenna regolante rapporti tra l'Associazione .....ed il Comune di Ravenna;

2) è stato approvato un rimborso spese quantificato in un massimo di € 36.500,00 per l'anno 2025, € 36.500,00 per l'anno 2026 ed € 36.500,00 per l'anno 2027;

Tutto ciò premesso come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

**ART.1) - FINALITA' E OGGETTO DELLA CONVENZIONE –**

L'Associazione provvede all'espletamento delle attività connesse con il

gattile comunale attenendosi a quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.472/2021.

Nella suddetta struttura di ricovero sono introdotti i gatti provenienti esclusivamente dal territorio del Comune di Ravenna.

L'ingresso di qualsiasi soggetto proveniente da altri territori comunali, potrà essere consentito solo sulla base di precedenti accordi formali intercorsi tra il Comune di Ravenna e gli eventuali altri Comuni interessati o comunque previo assenso del caso da parte del Comune di Ravenna.

L'Associazione si occupa del recupero h24 esclusivamente di gatti incidentati ovvero in condizioni che ne compromettano la sopravvivenza;

Nei casi di gatti a vita libera e non di proprietà non incidentati, ma segnalati perché in condizioni sanitarie problematiche, gli stessi potranno essere condotti al gattile previo accordo con gli operatori, dai segnalanti stessi o da altre associazioni del territorio che si occupano di cura dei gatti a vita libera.

I gatti introdotti saranno quindi esclusivamente provenienti dalle seguenti origini:

- rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline;
- gatti liberi ritrovati incidentati o in condizioni che ne compromettano la sopravvivenza, che, una volta ristabiliti dovranno essere rimessi sul territorio, con parere del responsabile sanitario;
- gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione, per il tempo necessario al pre e post intervento;

A guarigione avvenuta i felini saranno obbligatoriamente reinseriti nelle colonie di provenienza; rimarranno invece al gattile quando non siano più autosufficienti o quando, entrati come cuccioli e non avendo colonia di provenienza, non possano essere abbandonati sul territorio poiché andrebbero ad incrementare il numero dei randagi.

La disponibilità massima di posti presso il gattile, per salvaguardare il benessere degli animali ospitati è di n. 85 gatti nella stagione estiva e di n.75 nella stagione invernale .

**ART.2) – IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE.** - L'Associazione si occupa di:

1. osservare tutte le normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 281/91, alla L.R. 27/2000 e alla L.R. 5/2005, nonché ogni regolamentazione inerente la presente convenzione;
2. gestire con proprio personale volontario e anche dipendente, il Gattile sito a Ravenna in Via Trieste n.342, compresa l'assistenza veterinaria dei gatti ospitati all'interno della struttura ed il servizio di recupero e cura esclusivamente dei gatti incidentati del Comune di Ravenna;
3. farsi carico delle spese relative all'attività , comprendenti :
  - il recupero dei gatti incidentati;
  - l'assistenza veterinaria dei gatti ospiti del Gattile e di quelli incidentati recuperati sul territorio del Comune;
  - eventuale assistenza veterinaria, se necessaria, di gatti a vita libera o appartenenti a colonie feline, segnalati e condotti al gattile da associazioni (o privati) previo accordo con il gattile;

- i materiali e beni di consumo (alimenti, materiali sanitari, farmaci, detersivi, disinfettanti, vestiario, altri beni) per l'assistenza, la pulizia, la somministrazione di farmaci su prescrizione veterinaria e la somministrazione degli alimenti;
  - le utenze, imposte e tasse derivanti dall'attività convenzionata, assicurazioni, spese amministrative ecc.;
  - la fornitura di gas, energia elettrica ed acqua;
  - la manutenzione ordinaria degli immobili;
4. accudire i gatti, provvedendo a tutte le loro esigenze fisiologiche, facendo in modo che ciascun animale abbia accesso ad una quantità di acqua e cibo adeguati alle dimensioni, all'età e alle condizioni climatiche, oltre alle esigenze sanitarie ed etologiche;
  5. effettuare il recupero dei gatti incidentati nel territorio del Comune di Ravenna, attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo);
  6. effettuare, in casi eccezionali, su richiesta del Comune, il recupero di gatti oggetto di sequestri o gatti di proprietà di persone impossibilitate al trasporto per situazioni particolari ;
  7. provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali, gabbie ed arredi;
  8. garantire una corretta gestione amministrativa anche attraverso la microchippatura dei gatti, la compilazione del registro di carico - scarico degli animali (presenze, ingressi, abbandoni, catture, riconsegne ad eventuali proprietari, adozioni, decessi, rinunce di proprietà ecc.);
  9. garantire che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e

pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specialistiche;

10. promuovere e collaborare con il Comune di Ravenna a iniziative e progetti volti a favorire l'adozione dei gatti ricoverati;
11. garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , come da polizza n. ....stipulata con .....  
...;
12. osservare e far osservare, ai sensi dell'art. 2 comma 3) del D.P.R. 162/2013, ai propri volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 162/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (Codice aziendale) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.01.2014.

**ART.3) - GESTIONE AMMINISTRATIVA.** - L'Associazione dovrà tenere la registrazione giornaliera di carico e scarico degli animali custoditi, fornendo semestralmente al Comune di Ravenna, il riepilogo delle movimentazioni, annotando i seguenti dati relativi al singolo semestre:

- n. di gatti adulti presenti;
- n. di cuccioli (meno di 2 mesi) presenti;
- n. di gatti adulti entrati, relativo giorno di ingresso e motivazione;
- n. di cuccioli entrati, relativo giorno di ingresso e motivazione;

- n. di gatti abbandonati al Gattile;
- n. di gatti (adulti o cuccioli) entrati per rinuncia di proprietà;
- n. di gatti sotto sequestro;
- n. di gatti adottati (adulti o cuccioli);
- n. di gatti restituiti al proprietario;
- n. di gatti deceduti e relative cause;
- n. di eutanasie effettuate;
- n. di gatti incidentati recuperati;
- n. di sterilizzazioni eseguite (maschi e femmine).

**ART.4) - ASSISTENZA VETERINARIA.** - L'Associazione si avvale di veterinario/i libero/i professionista/i di propria scelta, che sia/siano in grado di garantire le prestazioni stabilite e necessarie per la salute degli animali.

**ART.5) – REPERIBILITA' PER RECUPERO DI GATTI INCIDENTATI E-** La reperibilità per il recupero dei gatti incidentati verrà attivata attraverso il numero di telefono indicato dall'Associazione di cui all'oggetto. L'operatore incaricato del recupero trasporterà il soggetto presso il gattile o il medico veterinario convenzionato con l'Associazione stessa.

L'operatore dovrà annotare l'ora e la posizione del recupero, al fine di rintracciare l'eventuale proprietario, oppure, nel caso si tratti di un gatto proveniente da una colonia felina, la sua eventuale reintroduzione nella stessa.

**ART.6) - ONERI A CARICO DEL COMUNE.** - Per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, il Comune concede in comodato l'area di proprietà comunale di circa mq

6000, su cui insistono due fabbricati colonici denominati case ex Ersa ed aree limitrofe distinti al catasto terreni del Comune di Ravenna — sez. Ravenna — Foglio 54 Mappale 100/64 e Foglio 55 Mappale 108/23 come da planimetrie allegate. A fronte delle spese di cui all'art.2, il Comune procede al rimborso di parte delle stesse per il mantenimento dei felini, di parte delle spese relative a: una unità lavorativa che assicuri non meno di 20 ore lavorative settimanali, spese veterinarie e di tutti gli oneri relativi alla copertura assicurativa per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione per un totale di oneri a carico del Comune, massimo di Euro 36.500,00 annuali, omnicomprensivi, per un totale di € 109.500,00 nel triennio.

Il Comune di Ravenna provvede, altresì, alle eventuali spese per la manutenzione straordinaria degli immobili di cui l'Associazione usufruisce.

Il Comune si impegna a comunicare all'Associazione in forma scritta, ogni evento che possa incidere sull'attività oggetto della presente convenzione.

**ART.7) - RESPONSABILITA'.** - Ogni responsabilità di qualsiasi genere che derivi da animali, persone o cose all'interno del Gattile deve intendersi a carico del gestore del Gattile, sollevando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il gestore del Gattile è responsabile della esecuzione di quanto disposto nella presente convenzione.

**ART.8) - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.** - L'attività del Gattile sarà organizzata dall'Associazione medesima in base a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta RER n.472/2021.

L'associazione si doterà di apposito protocollo per la gestione della struttura da concordare con i competenti Uffici del Comune di Ravenna e con il Servizio competente della Azienda AUSL.

**ART.9) - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO** - Il Comune di Ravenna si impegna a versare all'Associazione ..... un rimborso spese per le attività svolte fino ad un massimo di € 36.500,00 annui.

Il rimborso sarà erogato a seguito di formale richiesta da inviare a mezzo pec all'indirizzo [ambiente.comune.ravenna@legalmail.it](mailto:ambiente.comune.ravenna@legalmail.it) al Servizio Tutela Ambiente e Territorio, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo all'anno di attività.

La richiesta di rimborso deve essere redatta su apposito modulo allegato alla presente convenzione (All. C) e deve essere corredata da:

- relazione descrittiva dettagliata delle attività, delle iniziative realizzate e dei risultati conseguiti, specificando la connessione delle spese rendicontate con l'attività svolta;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) (Mod.1) attestante l'attuazione delle attività realizzate in conformità alla convenzione sottoscritta, con l'indicazione dell'importo complessivo delle spese sostenute, la conformità delle stesse e la veridicità delle attività riportate nella relazione descrittiva di cui sopra, e specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- documento consuntivo riepilogativo delle spese sostenute (Mod.2) reso a firma del Legale Rappresentante, riportante l'elenco

riepilogativo di tutte le voci di spesa sostenute

Ai fini della richiesta di rimborso possono essere considerate ammissibili le spese documentate e sostenute direttamente dall'associazione, anche in quota parte, direttamente riconducibili alle attività oggetto della convenzione, e sostenute temporalmente nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno di riferimento della rendicontazione.

Non sono invece ammissibili:

- i costi non pertinenti, non riconducibili all'associazione, e/ o non effettivamente sostenuti;
- il rimborso spese a forfait in quanto non documentabili;
- le attività di volontariato prestate dai propri associati che a norma dell'art. 17, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- le spese per l'acquisto di attrezzature o altre spese "in conto capitale".
- IVA, quando recuperabile dal soggetto beneficiario.

La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente (ricevute fiscali, parcelle, notule/prestazioni occasionali, busta paga o documentazione contabile conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente).

I giustificativi di spesa devono essere intestati all'associazione, quietanzati, ex art. 6 della L. 13/8/2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro

strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria – Ri.ba, ricevuta del POS di carta di debito intestata all'Associazione).

Non sono di norma ammissibili le spese documentate con scontrini fiscali.

Eventuali scontrini fiscali, accettati in misura molto contenuta (5%), sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se non sia possibile acquisire altri documenti fiscali nominativi e devono comunque consentire di conoscere la natura del bene acquistato.

In questo caso gli scontrini devono riportare chiaramente la data di emissione ed essere raggruppati su carta intestata dell'associazione riportante una specifica dichiarazione di autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'associazione nella quale si attesti che “la somma complessiva, pari ad € \_\_\_\_\_ , di cui ai seguenti scontrini fiscali [fare elenco numero, data e importo] allegati in copia, è riferita a spese minute sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività della convenzione”.

Eventuali spese di viaggio, pasti e/o pernottamento devono essere documentati tramite regolare fattura o ricevuta fiscale o altri documenti (biglietti, ricevute di pedaggio, etc.) e riepilogati su carta intestata del soggetto firmatario della convenzione, ove deve essere riportata l'indicazione dell'utilizzo, dell'utilizzatore, dei motivi del viaggio, e la sottoscrizione del medesimo soggetto beneficiario.

I rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammessi solo se correttamente contabilizzati secondo le norme fiscali.

In caso di richiesta di rimborso per prestazione effettuata da professionista esterno all'Associazione, questa dovrà essere accompagnata da fattura emessa dal professionista stesso, con indicazione della data della prestazione e del percorso effettuato.

La documentazione attestante i pagamenti (fatture, scontrini, ecc.) dovrà essere prodotta in fotocopia, gli originali dovranno essere conservati dai soggetti firmatari della convenzione e messa a disposizione, su eventuale richiesta degli uffici comunali.

Si precisa che non è possibile per legge, sottoporre ad ulteriori rimborsi presso altre P.A. le spese oggetto di rimborso per le quali sia stato chiesto il rimborso a questa Amministrazione.

Il rimborso a favore della suddetta associazione sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, come dichiarato dall'associazione nel relativo modulo nel quale sono indicate anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

L'Associazione ..... si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**ART. 10) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** – L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Ravenna eventuali variazioni che dovessero intervenire, relative agli estremi dei conti correnti dedicati cui effettuare i pagamenti relativi al presente appalto.

I pagamenti a favore della suddetta associazione saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso  
come dichiarato dall'Associazione nella relativa dichiarazione nella quale sono indicate anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

**ART.11) - DURATA DELLA CONVENZIONE.** - La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2027.

**ART. 12) DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/08** - L'Associazione assume ogni onere e responsabilità in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08, in merito all'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l'obbligo di assumere la figura di datore di lavoro e quindi di ottemperare ai disposti degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/08.

La stessa Associazione sarà, quindi, unico responsabile per gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ("Obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o somministrazione") in caso di affidamento lavori, servizi e forniture all'interno del servizio affidato in gestione.

Il Comune può inoltre disporre verifiche presso la sede operativa dell'affidatario e richiedere dati ritenuti utili alle verifiche stesse.

L'Associazione affidataria redige e trasmette al Comune di Ravenna relazioni semestrali circa i risultati raggiunti nell'attività di gestione e bilanci relativi ai due semestri.

**ART.14) - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI** - Ogni diritto di utilizzazione dei risultati derivanti dall'esecuzione delle attività di volontariato spetta in modo esclusivo al Comune.

L'attività volontaria della Associazione comporta trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune. Per tale effetto la stessa Associazione verrà nominata dal Comune Responsabile Esterno, ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy approvato con D. lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. lgs. n. 101/2018 che ha recepito il Reg UE n. 179/2016, con l'obbligo di rispetto della normativa vigente in materia di privacy e dei compiti e istruzioni meglio delineati nell'articolo successivo.

**ART. 15) - NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO** - Il Comune, con la presente Convenzione, nomina l'Associazione, quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati. Tale nomina verrà registrata nell'apposito elenco, disponibile presso il Comune e resa conoscibile in modo agevole da chi ne faccia richiesta. Nella veste di Responsabile Privacy, l'Associazione s'impegna a trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni emesse in materia di trattamento dei dati personali, nonché delle seguenti specifiche istruzioni:

a) Persone autorizzate al trattamento. Prima di iniziare qualsiasi trattamento di dati, l'Associazione deve garantire che le persone autorizzate

al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza che include altresì il rispetto di eventuali ulteriori istruzioni ricevute ai sensi degli artt. 29 e 32 c.4 del GDPR; tali istruzioni dovranno, ovviamente, essere anche coerenti con quelle indicate nel presente documento. Nei confronti di ciascuna persona dovrà essere effettuato un adeguato piano di formazione. L'elenco aggiornato di tutti i nominativi delle persone autorizzate al trattamento dovrà essere sempre disponibile e dovrà essere fornito al Comune immediatamente, su semplice richiesta.

b) Clausola di riservatezza. I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del Comune. Su questa base l'Associazione:

- non potrà in alcun caso comunicare i dati a terzi, a meno che ciò sia necessario per l'assolvimento di un obbligo derivante da una legge;

- nel caso in cui riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o particolari del processo di trattamento di dati qui regolato, da parte di una pubblica autorità o da parte dell'autorità giudiziaria, dovrà provvedere a dare di ciò pronta notizia anche al Comune;

- non deve in alcun modo trasferire dati personali verso soggetti terzi o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta. Fuori da questi casi, è tenuta a chiedere specifica autorizzazione al Comune;

c) Finalità. Il trattamento dei dati deve essere effettuato dall'Associazione, ai soli fini di dare esecuzione all'attività di volontariato. Esso si dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario all'attività.

d) Privacy by design & Privacy by default. L'Associazione deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Comune le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi.

e) Diritto di accesso. Deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR, con particolare riguardo al diritto di accesso ai dati a cui occorrerà dare riscontro nelle modalità ed entro i termini di legge anche in conformità alle procedure emesse al riguardo dal Comune. L'Associazione deve supportare il Comune con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere il Comune con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

f) Misure di sicurezza. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Associazione deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali ai sensi

dell'articolo 32 del GDPR (ad esempio: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, ecc...).

g) Assistenza del Comune. L'Associazione deve assistere il Comune ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

h) Violazione di dati personali (data breach). L'Associazione deve implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle tempestivamente al Comune. L'Associazione s'impegna, altresì, a collaborare attivamente con il Comune ai fini delle conseguenti comunicazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.

i) Verifiche dell'Associazione. L'Associazione dovrà mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che

delle istruzioni impartite. A tale proposito dovrà anche condurre verifiche periodiche da effettuare in conformità alla normativa e nel rispetto minimo delle scadenze di legge. L'Associazione si impegna inoltre a informare immediatamente il Comune segnalando ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa esporre il Comune a violazioni di legge o possa generare un trattamento illecito o porre in pericolo la riservatezza e l'integrità dei dati.

j) Verifiche del Comune. L'Associazione deve mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con il GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal Comune o da un altro soggetto da questi incaricato.

k) Restituzione di dati. Al termine del servizio oggetto del contratto l'Associazione deve restituire tutti i dati personali al Comune e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso.

i) Dovere di informazione. L'Associazione deve informare immediatamente il Comune qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento europeo o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

m) Sub-responsabile. L'Associazione può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Comune. L'Associazione è tenuta ad informare il Comune in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi sub-responsabile del trattamento,

dando così al Comune l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Se l'Associazione ricorre a un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Comune, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto. In particolare, l'Associazione deve prevedere, in quest'ultimo caso, garanzie sufficienti affinché il sub-responsabile metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Associazione conserva l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

n) Registro delle attività dei trattamenti. L'Associazione deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 c.2 del GDPR.

o) Responsabile della protezione dei dati (DPO). L'Associazione deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Qualora l'Associazione ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce autodichiarazione al Comune. Qualora l'Associazione determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, in violazione della normativa, si assume i conseguenti oneri, rischi e responsabilità come se fosse un autonomo titolare relativamente al trattamento in questione.

Ciascuna delle parti non sarà ritenuta responsabile delle eventuali

violazioni delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibili ad azioni od omissioni dell'altra parte. Ciascuna parte sarà manlevata e indennizzata da qualsiasi conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, danno o costo sopportato per effetto della violazione delle presenti istruzioni o di una qualsiasi disposizione di legge in materia di trattamento dei dati personali riferibile ad azioni od omissioni dell'altra parte-

ART.16) - FACOLTA' DI RECESSO - Il Comune di Ravenna e l'Associazione si riservano la facoltà di recedere, dalla presente Convezione prima del termine stabilito dall'art.11) e, comunque, con preavviso scritto di almeno tre mesi.

ART.17) - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO - Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi all'art.8) della legge n.266 del 11/08/1991, in quanto trattasi di esercizio dell'attività di volontariato.

Si allega la Deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....P.G.....

Per il Comune

Per l'Associazione

